

CONVENZIONE

PO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d'Intervento 1.2
Azione 1.2.3 "Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza"

PPA Asse I approvato con DGR n.816/2010

gi

ftt

CONVENZIONE

Tra

La **REGIONE PUGLIA**, di seguito detta "Regione", con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro n.33, (C.F. 80017210727), legalmente rappresentata dal Dott. Davide Filippo Pellegrino, nato a Bari il 24/02/1961, in qualità di Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio sito in Bari al Corso Sonnino n.177;

e

l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione", di seguito detta "ARTI", con sede in Valenzano (BA), Strada Prov.le per Casamassima Km 3, (C.F. 06365770723), legalmente rappresentata dal Presidente, Prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi, nata a Bari il 4/07/1952, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

PREMESSO CHE

- l'A.R.T.I. è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'Innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- l'ARTI ha realizzato l'intervento "Rete Regionale degli Industrial Liaison Office (ILO Puglia)", nell'ambito dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Ricerca Scientifica, stipulato in data 30/11/2005, individuato con codice RI01, finanziato dalla Del. CIPE n. 20/04 con dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00 nell'arco di 18 mesi (luglio 2007 - dicembre 2008);
- con l'intervento ILO Puglia è stata realizzata la rete regionale di ILO, coordinata dall'ARTI, che in tale ambito ha stimolato forme di collaborazione per mettere a punto e realizzare un modello di intervento, organizzazione e strutturazione omogenea dei singoli uffici promossi dalle Università;
- i rapporti tra la Regione Puglia e l'ARTI, derivanti dal finanziamento del progetto ILO, sono stati disciplinati nell'ambito della convenzione sottoscritta tra le parti, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 499 del 24/04/2007;
- a conclusione delle attività, ARTI ha presentato una Relazione Finale Attività dell'Intervento ILO a valere sulla Misura 3.13 del POR Puglia 2000-2006, che è stata sottoposta alla valutazione finale di merito del NVVIP della Regione Puglia;
- in continuità con l'intervento "ILO Puglia", l'Azione 1.2.3 "Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza", nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse I, è finalizzata a favorire la costruzione di una rete di servizi funzionale alla promozione di collegamenti efficaci tra sistema della ricerca e sistema produttivo da attuare anche attraverso la rete regionale degli Industrial Liaison Office, al fine di rafforzare la capacità di valorizzazione industriale dei risultati della ricerca, in stretto raccordo con gli altri soggetti della filiera della conoscenza quali reti di laboratori, distretti tecnologici e distretti produttivi;
- la dotazione finanziaria per l'Azione 1.2.3 stabilita dal Programma Pluriennale di Asse (periodo 2007-2010) è pari ad € 2.500.000,00, importo per il quale il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività ha assunto impegno di spesa con A.D. n. 910 del 18/11/2009;
- dal PPA dell'Asse I, approvato con DGR n. 749 del 07/05/09, risulta che la responsabilità attuativa dell'Azione 1.2.3 è affidata all'ARTI che, in virtù della missione istituzionale affidata, si presenta come soggetto beneficiario dell'intera Azione;
- con nota prot. n. 1777 del 30/11/2008 e successiva prot. n. 1920 del 22/12/2008, l'ARTI ha presentato al Servizio Industria ed Energia il Piano Operativo del progetto "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca", 2° Progetto Rete Regionale



degli ILO – di seguito brevemente ILO2, la cui realizzazione richiede risorse pari complessivamente ad € 7.500.000,00 nell'arco di 48 mesi di durata;

- con nota prot. AOO_002 31/03/2009 - 0000058 l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ha comunicato l'ammissibilità a finanziamento del progetto ILO2 – ritenuto coerente con la programmazione 2007-2013 - nell'ambito del PAR FAS (DGR n.436 del 24/03/2009), prevedendo altresì, nelle more della conclusione dell'iter di finanziamento di detto Programma, l'ammissibilità a finanziamento all'interno del PO FESR della parte di interventi contenuti nel progetto che l'Agenzia ritenesse di dover immediatamente porre in attuazione, rimettendone la valutazione di merito al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia coerentemente con quanto richiesto dalla L.R. n. 4 del 8.3.2007 per i progetti di importo superiore a € 5.000.000;
- il NVVIP si è espresso positivamente in merito alla proposta progettuale ILO2, e con il parere n. 233 del 9 novembre 2009 ne ha riconosciuto la coerenza degli obiettivi e delle attività ivi previste con quelli indicati nei documenti della Programmazione Regionale 2007-2013 (Strategia Regionale per la Ricerca e per l'Innovazione, PO FESR, PAR FAS), ritenendo soddisfacente il Rapporto Analisi Benefici Costi prodotto dall'Agenzia, e suggerendo "di svolgere una accurata e pronta azione di monitoraggio delle attività nel corso dello svolgimento del progetto ed una approfondita valutazione dei risultati conseguiti e degli effetti indotti dal suo completamento";
- con nota prot. AOO_002 26/11/2009 - 0000496 l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ha chiesto all'ARTI di presentare una proposta progettuale che selezioni, nell'ambito dell'intervento ILO2, le attività necessarie per dare attuazione alla Azione 1.2.3 del PO FESR, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dal PPA 2007-2010 approvato con DGR n. 749/2009 per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro, nel contempo richiedendo di prevedere la costituzione di un Comitato di Monitoraggio, a cui affidare tra l'altro le attività di valutazione sui processi, i risultati e gli impatti del progetto ILO, oggetto di esplicita prescrizione del NVVIP;
- con nota n. 965/ILO2 del 27/11/2009 l'ARTI ha trasmesso la versione aggiornata della proposta progettuale, di seguito indicato come "*Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca - Piano Operativo di Avvio dell'Azione 1.2.3*", che seleziona nell'ambito dell'intervento ILO2, le attività necessarie per dare attuazione alla Azione 1.2.3 del PO FESR, integrata con le attività di valutazione del progetto ILO e di monitoraggio delle attività svolte, oggetto di prescrizione da parte del NVVIP;
- in data 22/12/2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e l'ARTI disciplinante i rapporti tra la Regione Puglia e l'ARTI derivanti dal finanziamento dell'"Azione 1.2.3. Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza", secondo quanto riportato nel Piano Operativo di Avvio dell'Azione 1.2.3, ed utilizzando lo schema di disciplinare allegato alla DGR n.499/2007, predisposto per il progetto ILO Puglia, adattato alla peculiare regolamentazione dell'intervento ILO2 nell'ambito del PO FESR con A.D. n. 1131 del 18/11/2009;
- con A.D. n. 18 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha liquidato la somma di € 1.250.000,00 a favore dell'ARTI quale prima anticipazione pari al 50% del finanziamento complessivo concesso per la realizzazione dell'Azione 1.2.3 del PO FESR di cui alla Convenzione sottoscritta;
- nell'ambito di una serie di modifiche ed aggiornamenti al Programma Pluriennale dell'Asse I del PO FESR 2007-2013, di cui alla precedente DGR n.749/2009, con Deliberazione n. 816 del 23 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato la modifica della scheda dell'Azione 1.2.3, in cui viene precisato il ruolo di supporto garantito dall'ARTI nella attuazione, che resta a cura della Regione, degli interventi di cui al punto B della stessa scheda, relativamente ai quali risultano pertanto beneficiari le Università e gli enti pubblici di ricerca pugliesi. In particolare detti interventi si traducono operativamente nella ri-attivazione, nel funzionamento ordinario e nella messa a regime degli Uffici per il Trasferimento della Conoscenza (UTC) altrimenti detti "Industrial Liason Office (ILO)" già costituiti con la prima edizione del Progetto ILO, nonché nella costituzione dei nuovi ILO da avviare presso gli EPR selezionati, mirando alla omogeneizzazione tra gli ILO già esistenti e quelli in via di istituzione;

- con A.D. n.44 del 9/03/2010 il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche Fondi Strutturali, nella sua qualità di Autorità di Gestione del PO FESR ha approvato il Manuale delle Procedure dell'AdG (versione 0), con cui stabilisce tra l'altro che il rispetto delle procedure definite nel suddetto Manuale da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni finanziate dal PO Puglia FESR 2007/2013;
- con A.D. n. 300 del 30/03/2010 il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività ha nominato la dott.ssa Maria Vittoria Di Ceglie Responsabile di Azione 1.2.3 "Rete regionale per il trasferimento di conoscenza";
- con nota n. A00_002_335 del 25/03/2010 l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ha chiesto all'ARTI di presentare una proposta progettuale per l'attuazione dell'Azione 1.2.3 coerente con quanto definito nella relativa scheda del PPA, così come modificato dalla DGR n.816/2010, oltre ad una proposta di schema di Avviso per l'attuazione degli interventi di cui al punto B della stessa scheda;
- nella riunione del 13/04/2010 il Comitato di Vigilanza (istituito come previsto dall'art. 6 della "Convenzione per l'attuazione della Azione 1.2.3 del PO FESR della Regione Puglia" sottoscritta tra Regione Puglia e l'ARTI il 22/12/2009) ha preso in esame il progetto operativo riformulato dall'ARTI, denominato "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca - Piano Operativo 2009-2011 - Rimodulazione di Marzo 2010", e la proposta di schema di Avviso indirizzato alle Università e agli enti pubblici di ricerca pugliesi, per l'attuazione degli interventi di cui al punto B della scheda relativa all'Azione 1.2.3 del PO FESR, per la cui attuazione la DGR n. 816/2010 ha assegnato risorse pari a € 500.000,00, fornendo linee di indirizzo per il relativo completamento e adeguamento;
- l'ARTI ha presentato in data 3/05/2010 la versione aggiornata del progetto operativo, denominato "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca - Piano Operativo 2009-2011 - Rimodulazione del 3 Maggio 2010", approvata dal Comitato di Vigilanza nella riunione del 5/05/2010;
- la Regione Puglia ha predisposto un documento denominato *Convenzione - PO FESR 2007-2013 - Asse I - Linea d'Intervento 1.2 - Azione 1.2.3 "Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza" - PPA Asse I approvato con DGR n.816/2010*, recante le conseguenti variazioni di adeguamento da apportare allo schema di "Convenzione",

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e svolgimento dell'incarico

1. La Regione affida ad ARTI, che accetta, l'attuazione delle "Attività di promozione e valorizzazione" (di cui alla lettera A della scheda "Azione 1.2.3: Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza" del Programma Pluriennale dell'Asse 1 2007-2010 - DGR n.749 del 7/05/2009 e successive modifiche e integrazioni approvate con DGR n.816 del 23/03/2010), così come risultanti nel programma di lavoro denominato "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca - Piano Operativo 2009-2011 - Rimodulazione del 3 Maggio 2010", documento che, allegato alla presente convenzione (**Allegato 1**), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'ARTI derivanti dal finanziamento di detto programma di lavoro a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 assegnate alla realizzazione delle attività di cui al punto A dell'Azione 1.2.3.

Articolo 3 - Obblighi di ARTI

1. L'ARTI si impegna:

- a) a realizzare le attività con le modalità e nei tempi definiti nel programma di lavoro denominato "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca - Piano Operativo 2009-2011 - Rimodulazione del 3 Maggio 2010" e relativo cronoprogramma e quadro economico, di cui all'**Allegato 1**. I risultati delle attività dovranno essere perseguiti secondo le condizioni e le modalità operative specificate in detto Piano Operativo;
- b) a rispettare il crono programma dell'intervento;
- c) a rispettare le procedure di rendicontazione periodica e finale;
- d) a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del PO, istituendo - nell'ambito della propria organizzazione contabile - appositi capitoli di bilancio per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate e per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese, presso cui far transitare i finanziamenti relativi al progetto in questione, e a dare formale comunicazione alla Regione del conto corrente bancario da utilizzare per il trasferimento delle somme;
- f) a rispettare la modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione (In originale o su supporti comunemente accettati a norma) e ad indicare la ubicazione della documentazione stessa;
- g) ad esplicitare tutte le procedure connesse all'attuazione del progetto in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
- h) a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del PO, al momento definita al 31.12.2017, o alla sua chiusura parziale, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione Puglia;
- i) a rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle stesse ed il conseguimento degli obiettivi predisposti;
- j) ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione del finanziamento con fondi comunitari, nonché ad utilizzare nelle azioni informative e pubblicitarie previste dal progetto un'immagine coordinata secondo quanto previsto nelle indicazioni che verranno fornite dalla Regione;
- k) a riportare nella documentazione e nei materiali di comunicazione relativi alle attività e agli interventi programmati l'indicazione "*Intervento cofinanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 - Asse I - Linea d'intervento 1.2 - Azione 1.2.3 Progetto "Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca (ILO2)"*", nonché il logo della Regione Puglia e della UE;
- l) ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- m) a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
- n) a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- o) a garantire la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- p) a trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 20 Giugno 2008 n. 15.

Articolo 4 - Durata

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2011.
2. La Regione, su proposta del Comitato di Vigilanza, può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività indicate nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.

Articolo 5 - Responsabilità dell'attuazione del progetto

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi del progetto, l'ARTI individua:

Gi. fts

- a) il responsabile unico del procedimento per le funzioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554;
- b) il coordinatore di progetto, per i seguenti compiti:
- 1) pianificazione del processo operativo teso alla completa realizzazione del progetto attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di *project management*;
 - 2) organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione e della messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione del progetto;
 - 3) compilazione con cadenza **quadrimestrale** delle relazioni di monitoraggio del progetto, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, contenenti tra l'altro la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività e la proposta delle relative azioni correttive, e relativa trasmissione al Comitato di Vigilanza di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 – Comitato di Vigilanza

1. Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione della presente convenzione, è istituito un Comitato di Vigilanza composto per la Regione Puglia dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l'Innovazione, dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dal Responsabile dell'Azione 1.2.3, ed in rappresentanza dell'ARTI dal Presidente o suo delegato e dal coordinatore di progetto.
2. In particolare, il Comitato di Vigilanza avrà il compito di valutare il corretto perseguimento delle finalità pubbliche di cui alla presente convenzione e affidate all'ARTI. Il Comitato di Vigilanza, a tal fine, monitorerà l'impiego efficiente dei contributi che la Regione stessa erogherà ai sensi della presente convenzione, a copertura dei costi sopportati dall'ARTI nel perseguimento delle suddette finalità.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dall'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l'Innovazione.
4. Al Comitato di Vigilanza sono affidati specificatamente i compiti di:
 - a) assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico - amministrative della Regione e l'ARTI;
 - b) approvare l'Avviso pubblico relativo alla candidatura, selezione, ed ammissione a finanziamento dei progetti da parte delle Università pugliesi e degli EPR operanti in Puglia;
 - c) approvare il Protocollo d'Intesa fra ARTI, Università ed EPR;
 - d) approvare il piano di comunicazione del progetto;
 - e) effettuare la valutazione degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell'intero processo;
 - f) approvare variazioni sostanziali al Progetto Operativo di cui all'Allegato 1;
 - g) proporre i requisiti di competenza e comprovata esperienza di società, organismi e consulenti di cui al primo comma del successivo articolo 8, in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività;
 - h) proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate dall'ARTI, ed in base alle risultanze delle attività del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo articolo 7, modifiche alla presente convenzione e/o eventuali riprogrammazioni delle attività e delle risorse finanziarie.

Articolo 7 – Comitato di Monitoraggio

1. E' altresì istituito un Comitato di Monitoraggio, presieduto da un esperto indipendente designato dal Direttore dell'Area e composto dal Coordinatore di progetto per l'ARTI e dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica per la Regione Puglia.
2. Il Comitato di Monitoraggio avrà il compito di realizzare l'attività di valutazione sui processi, i risultati e gli impatti determinati dalle attività svolte dall'ARTI, con relazioni da rendersi note alla Regione Puglia, all'ARTI e al Comitato di Vigilanza di cui al precedente articolo 6.
3. Al Comitato di Monitoraggio sono affidati specificatamente i compiti di:

Gi. Fu

- a) valutare i processi, i risultati e gli impatti del progetto ILO (rif. parere NVVIP n.222 del 4 maggio 2009);
- b) analizzare e monitorare la domanda, per allineare più efficacemente il progetto alle esigenze ed ai condizionamenti del contesto di riferimento;
- c) monitorare le attività nel corso dello svolgimento del progetto e valutarne approfonditamente i risultati conseguiti e gli effetti indotti dal suo completamento.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione


1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'ARTI si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/08.
2. I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dal Comitato di Vigilanza in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività.
3. L'ARTI si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.
4. L'ARTI parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
5. In ogni caso, l'ARTI presenterà alla Regione:
 - a) relazioni quadrimestrali di monitoraggio intermedie sull'attività svolta;
 - b) entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati, tra l'altro, le attività svolte e i risultati conseguiti.

Articolo 9 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dall'Agenzia per lo svolgimento delle attività delineate all'articolo 2, che precede, la Regione corrisponderà un contributo massimo di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 1.2.3 del PO FESR 2007-2013, ripartito come indicato nel quadro economico di cui all'Allegato 1.
2. L'ARTI si impegna a svolgere, comunque, le attività previste nell'Allegato 1 alla presente convenzione ed i compiti e le funzioni affidate e descritte nell'articolo 2 nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.

Articolo 10 – Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

1. La Regione provvede a trasferire ad ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità
 - a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 65% del finanziamento complessivo, alla sottoscrizione della Convenzione, e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività;
 - b) una seconda quota pari al 25% del finanziamento complessivo a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo della prima erogazione, documentata da ARTI, e condizionata alla verifica dei risultati parziali di progetto, documentati da ARTI e approvati dal Comitato di Vigilanza;
 - c) erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione del progetto e alla certificazione finale tecnico-amministrativa di collaudo da parte della Regione Puglia da eseguirsi presso la sede dell'ARTI, i cui costi saranno inseriti nelle spese generali di progetto.



Articolo 11 – Riduzione del finanziamento e variazioni del Progetto

1. Ogni variazione o modifica sostanziale al Progetto ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente concordata da ARTI con la Regione Puglia ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Regione Puglia. Tale autorizzazione potrà essere concessa solo laddove la soluzione alternativa proposta di presenti coerente sotto il profilo economico e degli obiettivi del progetto senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Articolo 12 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti


2. ARTI prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
3. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ARTI.
4. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, l'ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'ARTI si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2.
5. Le parti convengono espressamente che l'ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio i seguenti elementi:
 - durata della presente convenzione.
6. L'ARTI si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei servizi alla stessa affidati.
7. Restano completamente a carico dell'ARTI le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 13 – Verifiche e poteri ispettivi

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferimento alla presente convenzione.
2. L'Amministrazione Regionale si riserva di mettere a disposizione di ARTI un'apposita modulistica a supporto della fase di monitoraggio e controllo.
3. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e monitoraggio saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

Articolo 14 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento




delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

Articolo 15 - Clausola sociale

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.



Articolo 16 – Risoluzione della convenzione

1. Nel caso in cui ARTI non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 18 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Articolo 19 – Oneri fiscali, spese contrattuali


1. Le parti convengono che la presente convenzione, composta da n. 18 articoli, venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella B annessa al D.P.R. n.642 del 26/10/1972 e s.m.i..

La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente sottoscritta tra le parti in data 22/12/2009.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì 6 maggio 2010

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività

Il Dirigente Responsabile del Servizio



Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l'Innovazione

Il Presidente

